



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica della Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13557 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente:

TRA

a Chichester (GB), residente in Bristol (GB),
, c.f.

rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cerreto;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuto -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7 marzo 2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta della signora , cittadina italiana, nata il Frascati (RM), poi emigrata in Inghilterra ove in data 15.02.1961 si univa in matrimonio con il signor , nato ad Edimburgo (GB) ; dall'unione della nonna con il signor nasceva, in Pakistan, in data , madre dell'odierna ricorrente, la cui nascita veniva registrata presso il Consolato di Londra in Pakistan; la signora in data , si univa in matrimonio con , nato il in Leek (GB) e dalla loro unione nasceva, in data , in Chichester (GB), l'odierna ricorrente.



Deduciva che la signora _____ non è stata mai naturalizzata cittadina inglese e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis, alla figlia e di lei madre signora _____, come da certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti (cfr. all.12 di parte ricorrente). Rappresentava di non aver potuto richiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Italiano di Londra, attesa la impossibilità di poter prenotare una data per la presentazione dei documenti, tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio e non ha contestato la domanda, Con note di trattazione scritta, depositate in data 30 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia del Ministero convenuto ed ha insistito per l'accoglimento della domanda, chiedendo di condannare il Ministero dell'Interno, contumace, alla rifusione delle spese di lite.

La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata decisa all'udienza del 3 febbraio 2025.

Ciò premesso sinteticamente, si osserva, in tema di onere della prova nelle controversie per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2025, conv. in L. 74/2025), che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. SS. UU. 25317/2022 e conforme giurisprudenza di merito anche di questa sezione). Sempre secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la cittadinanza italiana iure sanguinis costituisce uno status originario, che si acquista al momento della nascita e che il giudice è chiamato ad accertare con pronuncia di natura meramente dichiarativa (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24625).

Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta documentalmente provato che la nonna della ricorrente, signora _____ non ha mai acquistato la cittadinanza britannica e, pertanto, ha conservato ininterrottamente la cittadinanza italiana (avendo peraltro sposato un cittadino britannico nel 1952), trasmettendola alla figlia e, quindi, alla nipote odierna ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in presenza della prova della discendenza e della continuità dello status, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere dichiarato (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2018, n. 11733; Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2020, n. 2358).



Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che la linea di discendenza che riconduce all'ava italiana non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale.

Dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento della nascita della ricorrente; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

Senonché, la ricorrente ha dato prova di avere tentato di prendere appuntamento con il Consolato italiano di Londra senza potervi riuscire, stante l'impossibilità di poter prenotare l'appuntamento per la presentazione dei documenti, tramite il sito web istituzionale, a causa dell'elevata richiesta e della conseguente mancanza di date disponibili. La documentazione prodotta in giudizio consente di apprezzare l'assoluta impossibilità ed incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata in giudizio da parte ricorrente, che si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla stessa, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto dell'enorme mole di lavoro che grava sull'amministrazione competente all'esame della domanda , che non permette di provvedere in tempi ragionevoli.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente

_____ a Chichester (GB), residente in Bristol (GB),

_____, c.f.

_____, è cittadina italiana;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, lì 3 febbraio 2026



Sentenza n. 1692/2026 pubbl. il 03/02/2026

RG n. 13557/2025

Repet. n. 2423/2026 del 03/02/2026

Dott.ssa Antonella Di Tullio

